

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6151 del 06/11/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MW.FEP S.p.A. per impianto destinato ad attività di manifattura elettronica conto terzi ubicato in Via Modena n. 68, c.a.p. 40017, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6411 del 05/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MW.FEP S.p.A. per impianto destinato ad attività di manifattura elettronica conto terzi ubicato in Via Modena n. 68, c.a.p. 40017, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla MW.FEP S.p.A. (C.F e P.IVA 00469990311) per l'impianto destinato ad attività di manifattura elettronica conto terzi sito a San Giovanni in Persiceto, in via Modena n. 68, c.a.p. 40017, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-5560 del 8/11/2021, con scadenza di validità in data 15/11/2036, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di **San Giovanni in Persiceto** con provvedimento prot. n. 46644 del 16/11/2021, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.
Soggetto competente ARPAE - AACM ³.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

- b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM ⁴;
 - c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto ⁵.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2021-5560 del 08/11/2021, con scadenza di validità in data 15/11/2036, e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁶;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷;
- 6) Obbliga la MW.FEP S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁸;

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷ Ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La MW.FEP S.p.A., C.F e P.IVA 00469990311, con sede legale a Ronchi dei Legionari (GO) in via Stoppani n. 23, c.a.p. 34077, per l'impianto ubicato a San Giovanni in Persiceto, in via Modena n. 68, c.a.p. 40017, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di MW.FEP S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 15/5/2024 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/90641 del 17/5/2024, confluita nella **Pratica Sinadoc 20182/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA, poi completata per la matrice acustica con nota pervenuta agli atti di Arpae con PG/2024/119880 del 28/6/2024.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota PG/2024/135888 del 24/7/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del silenzio assenso del Comune di San

Giovanni in Persiceto per la matrice acustica, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹ ammontano a € 251,60 come di seguito specificato:

All.A - proseguimento senza modifiche, matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 0,00 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

All.C - modifica non sostanziale impatto acustico pari a € 0,00 (art. 8 del Tariffario Arpae).

Bologna, data di redazione 5/11/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della MW.FEP S.p.A. ubicato in Via Modena n. 68, c.a.p. 40017, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico S1 in pubblica fognatura classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e acque reflue industriali come meglio descritte nell'allegato parere del Gestore del S.I.I.

Dallo stabilimento hanno anche origine scarichi di acque meteoriche di dilavamento coperti e piazzali recapitanti in fosso stradale (Via Cavamento), non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006. Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 47139 del 17/5/2021, con il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 42018 del 14/10/2021. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente AUA n. DET-AMB-2021-5560 del 8/11/2021 rilasciata dal Comune di San Giovanni in Persiceto e relativa Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 15/1/2021.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 15/5/2024 e successive eventuali integrazioni.

Pratica Sinadoc 20182/2024. Documento redatto in data 5/11/2024



Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE	TEL. 051-6812849-46-44 FAX 051-6812800 E-mail ambiente@comunepersiceto.it Sede Via D'Azeglio 20 Orari di apertura: lunedì ore 9-13.00, giovedì su appuntamento ore 15-17
--	--

PROT. N. 2021/0042018

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 08.03

Fascicolo: 2/2021

S. Giovanni in Persiceto, lì 14/10/2021

Spett.le

S.U.A.P.
SEDE

Oggetto: Domanda di rilascio nuova Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impianto della Ditta MW FEP SPA per le matrici impatto acustico e scarico acque reflue industriali e/o reflue assimilate alle domestiche, meteoriche di prima pioggia in fognatura pubblica ed emissioni in atmosfera ex art. 269 del T. U. Ambiente ubicata in Via Modena, n. 68, San Giovanni in Persiceto. Pratica: 1/2021 A.U.A. SUAP: 11 /2021. - NULLA OSTA AMBIENTALE.

Vista la domanda per il rilascio della nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici impatto acustico e scarico acque reflue industriali e/o reflue assimilate alle domestiche, meteoriche di prima pioggia in fognatura pubblica ed emissioni in atmosfera ex art. 269 del T. U. Ambiente per l'attività derivante dalla Ditta MW FEP SPA, sita in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n.68 pratica AUA n.1/2021 e SUAP 11/2021;

Visti:

il parere favorevole condizionato rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano acquisito al Prot. Gen. con n. 12098 del 01/04/2021 pratica SINADOC 3915/2021 in merito all'impatto acustico;

Visto il parere favorevole condizionato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e/o reflue assimilate alle domestiche, meteoriche di prima pioggia in fognatura pubblica rilasciato da HERA ed acquisito al Prot.Gen. con n. 18620 in data 18/05/2021;

Richiamati:

- la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Comune di San Giovanni in Persiceto - Corso Italia 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - Codice Identificativo SGIOVPTO

Tel. Centralino 051-6812701 – Fax generale 051-825024

C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203

sito: www.comunepersiceto.it - P.E.C: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it



Comune di San Giovanni in Persiceto

- il D.P.R. n.59/2013;
- la Legge n. 447/95;
- il D.P.C.M. del 01.03.1991;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997;

Si è valutato di esprimere **parere favorevole al nulla osta ambientale per le matrici impatto acustico e scarico acque reflue industriali e/o reflue assimilate alle domestiche, meteoriche di prima pioggia in fognatura pubblica, rispettando quanto indicato nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché quanto indicato nel parere favorevole condizionato SINADOC n. 3915/2021 rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano acquisito al Prot. Gen. con n. 12098 del 01/04/2021 e il parere favorevole condizionato rilasciato da HERA ed acquisito al Prot.Gen. con n. 18620 in data 18/05/2021.**

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Dott. Fuochi Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".

Allegati:

- Parere ARPAE SINADOC 3915/2021
- Parere HERA



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Tecnica
SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)
Via D'Azeglio n. 20
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO
PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aooibo@cert.arpa.emr.it

Modena, 17 maggio 2021
Prot. n. 0047319/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 25/01/2021	Num. prot.: 8591
	Data prot.: 07/04/2021	Num. prot.: 33598
	PA&S 47/2021	

Oggetto: Domanda di rilascio nuova Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per impianto con matrici: emissioni in atmosfera ex art. 269 del T. U. Ambiente; scarichi idrici industriali in p.f.; impatto acustico, in Via Modena, n. 68, San Giovanni in Persiceto
Ditta richiedente: "MW FEP SPA"
Comune di San Giovanni in Persiceto – Area Tecnica - SUAP
Pratica AUA 1/2021
Classifica: 8.3 Fascicolo: 2/2021

In merito all'istanza di richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Angelo Claudio Pontiroli codice fiscale PNTNLC58A11F205R, in qualità di legale rappresentante della ditta **"MW FEP SPA"** p.iva 00469990311 con sede legale in via Stoppani n° 23 a Ronchi dei Legionari (GO) e stabilimento in via Modena n° 68 a San Giovanni in Persiceto (BO), inerente all'attività di servizi di manifattura conto terzi, con assemblaggio e test di apparati elettronici.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ l'attività svolta nello stabilimento consiste principalmente nell'assemblaggio e collaudo conto terzi di schede ed apparati elettronici;
- ✓ lo stabilimento dispone di due impianti per il trattamento dell'acqua di rete in ingresso:
 - addolcitore per acqua a servizio delle attività del locale mensa;
 - demineralizzatore ad osmosi inversa a servizio dell'umidificatore dell'area laboratorio;
- ✓ sono presenti condotte per il deflusso delle acque nere e le acque meteoriche che originano tre scarichi indipendenti:
 - lo scarico S1, in cui recapitano le:
 - acque reflue domestiche non trattate provenienti dai bagni e dai servizi;
 - acque reflue industriali provenienti dalla rigenerazione delle resine a scambio ionico (modello Gel Decal 75);
 - acque reflue industriali dalle acque di risulta del processo di osmosi;
 - acque reflue industriali dalle acque di condensa del compressore posto in un altro edificio esterno e trattate con sistema di disoleazione;

- ✓ tale condotta di acque nere si immette nel punto **S1**, nella pubblica fognatura di tipo nero di via Modena per afferire al depuratore comunale di San Giovanni in Persiceto - Capoluogo;
- ✓ il piazzale è utilizzato per lo più come parcheggio auto per i dipendenti, è presente un armadio chiuso adibito allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, nell'area a ridosso dell'edificio, perimetrato da una griglia con vasca di contenimento;
- ✓ le acque meteoriche non contaminate e non trattate provenienti dai pluviali e dalle caditoie del piazzale si immettono in un fosso in via Cavamento, in due punti distinti;
- ✓ tale recettore finale delle acque bianche non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente;
- ✓ la ditta inoltre dichiara:
 - l'assenza nello scarico e nello stabilimento di sostanze pericolose indicate nella tabella 1/A, 2/A, 2/B e 3/B dell'allegato 1, parte III, del codice dell'ambiente;
 - che nello stabilimento non si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 e 3/A dell'allegato 5, parte III del codice dell'ambiente;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali come sopra descritte originate dalla rigenerazione delle resine a scambio ionico, dal processo osmotico di demineralizzazione e dalle acque di condensa del compressore;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**

- valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emettitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MW.FEP SPA

comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO – via Modena n°68

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di servizi di manifattura elettronica conto terzi (EMS) assemblaggio e test di apparati elettronici svolta dalla società MW.FEP SPA nello stabilimento posto in comune di San Giovanni in Persiceto via Modena n° 68 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

- La società MW.FEP SPA è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: N.4 COATING AUTOMATICO + N.2 ARMADI ASPIRATI + N.1 CAPP
COATING MANUALE

Portata massima	6300 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: N.6 CAPPE COATING MANUALE + N.2 LAVASCHEDI SUPERSWASH II +
N.1 FORNO STATICO

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SALDATURA LINEE SMD

Portata massima	9600 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-organico totale)	100 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: SALDATURA A ONDA

Portata massima	13200 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-organico totale)	100 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: N.1 LAVATELAI MINISWASH I

Portata massima	6400 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-organico totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: RICAMBIO D'ARIA GENERALE LOCALE COATING

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 co 5 Dlgs 152/06 smi.

EMISSIONI da IMPIANTI DI COMBUSTIONE RISCALDAMENTO

Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, non superano il valore di 3 MW previsto all'art 282 comma 1 del DLgs 152/06, tali punti di emissioni non sono soggetti alle disposizioni del Titolo I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2, E5 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, E5, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore

della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 15/5/2024 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 20182/2024. Documento redatto in data 5/11/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della MW.FEP S.p.A. ubicato in Via Modena n. 68, c.a.p. 40017, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società MW.FEP S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti differenziali diurni e notturni della vigente zonizzazione acustica del Comune di San Giovanni in Persiceto.
2. Visto che il Comune di San Giovanni in Persiceto, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato, vige il nulla osta emesso con Prot. n. 42018 del 14/10/2021 (si veda Allegato A).

Prescrizioni

1. nel periodo notturno possono essere accesi esclusivamente gli impianti di aspirazione al servizio delle emissioni in atmosfera E3,E4 ed E6;
2. sia garantita nel tempo l'efficacia mitigativa degli interventi di bonifica acustica descritti al § 11 della DO.I.MA denominata "relazione tecnica di valutazione impatto acustico" datata 18/4/2019.
3. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

4. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 3 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente AUA n. DET-AMB-2021-5560 del 8/11/2021 rilasciata dal Comune di San Giovanni in Persiceto e relativa Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 15/1/2021.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 15/5/2024 e successive eventuali integrazioni, in particolare:

“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di non superamento dei limiti di rumore” a firma del TCA Riccardo Ragni, pervenuta con integrazioni in data 26/6/2024, agli atti di Arpae con PG/2024/119880 del 28/6/2024.

Pratica Sinadoc 20182/2024. Documento redatto in data 5/11/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.